



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

C.U.C. COMUNI DI TALMASSONS E MORTEGLIANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Talmassons e Mortegliano

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

(CIG:74676568AC)

- Appalto: **Servizio di fornitura calore, manutenzione impianti termici, produzione acqua calda, termoventilazione e refrigerazione dal 01/10/2018 al 30/09/2019**
- Importo a base d'appalto € **65.000,00** di cui € **750,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il giorno **29/08/2018**, con inizio alle ore **8.00**, nella sede municipale del Comune di Talmassons sita in Via Tomadini n.15, il geom. Gianni Regeni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procede alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa alla procedura negoziata in oggetto

PREMESSO

- Che con Determinazione n. **79** del **26 Aprile 2018** è stata indetta una gara d'appalto a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- Che con nota prot. **5252** del **12/07/2018** sono state inviate a presentare la loro offerta le seguenti ditte:

Denominazione	Sede Impresa
---------------	--------------

GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L.	Pieve di Soligo
ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. S.P.A.	Udine
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	Lavis
CHIURLO TEC S.R.L.	Campoformido
BALSAMINI IMPIANTI S.R.L.	Sacile
PRESOTTO ENNIO S.R.L.	Porcia
FITEKNO S.R.L.	Bagnaria Arsa

- Che, come desumibile dal Verbale di gara di data **31/07/2018**, è stata stilata la seguente graduatoria provvisoria della gara sulla base dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti ed ammesse:

Denominazione	Ribasso %
CHIURLO TEC S.R.L.	-23,590
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	-13,010
ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. S.P.A.	-12,840
GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L.	-6,350
BALSAMINI IMPIANTI S.R.L.	-5,770

- Che, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che il metodo sorteggiato in seduta pubblica è stato quello di cui alla **lettera A)** che si riporta:
 - o "a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".
- Che dall'applicazione del metodo estratto, l'offerta economica della ditta **CHIURLO TEC S.R.L.** è risultata superare la soglia di anomalia fissata al **12,9250%** e che, pertanto, dev'esserne valutata la congruità;
- Che con nota prot. **5806** del **02/08/2018** si invitava la suddetta Ditta a voler fornire, entro il termine di **giorni 18**, le giustificazioni e spiegazioni atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità del servizio.

CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dà atto che in data **17/08/2018**, pertanto entro i termini fissati, è stata acquisita al protocollo n. **6043** la documentazione trasmessa dalla ditta **CHIURLO TEC S.R.L.** a giustificazione della propria offerta.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- Le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- Il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
 - a. L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b. Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c. L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- Il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;
- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- Le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento dell'incarico, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;

Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia "per relationem" alle giustificazioni presentate dal Concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta e depositata agli atti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Preso atto delle conclusioni cui si è addivenuti, il Responsabile del Procedimento si riserva di procedere ai successivi adempimenti amministrativi di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gianni Regeni